

MATI EXPERIENCE



**Bonus verde per giardini e terrazzi
2019: l'anno del decollo?**

Convegno Nazionale

Sabato 23 febbraio alle 9:00

presso i nuovi spazi convegni del centro Mati 1909



Programma



**E' stato riconfermato per il 2019
il bonus verde, la detrazione fiscale
al 36% per chi esegue
specifici interventi in aree verdi.**

L'evento è rivolto ad agronomi, architetti, commercialisti, professionisti nel campo dell'edilizia, amministratori di condominio, appassionati e operatori del settore.

Agli architetti partecipanti saranno riconosciuti n° 3 crediti formativi professionali

ore 9,30: apertura lavori - Dott. Federico Di Cara, Agronomo e Direttore Accademia Italiana del Giardino;

ore 9,45: interverranno in rappresentanza di alcuni ordini professionali il Dott. Agr. Giulio Lotti presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Pistoia, Dott. Arch. Paolo Caggiano, presidente dell'ordine Ordine degli Architetti, Pianificatori, paesaggisti e Conservatori di Pistoia e Dott. Rag. Angelo Vaccaro, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

ore 10,00: quali Giardini per il Bonus verde? - Francesco Mati presidente del Distretto Vivaistico Ornamentale della provincia di Pistoia;

ore 10,15: coffee break;

ore 10,30: aspetti ambientali, verde e valore economico dei fabbricati - Prof. Francesco Ferrini professore di Arboricoltura presso Scuola Agraria dell'Università Degli Studi di Firenze;

ore 11,00: gli aspetti fiscali del Bonus Verde - Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani, commercialista, giornalista pubblicitista e collaboratore di "Italia Oggi" (Gruppo Class edition)

ore 11,15: gli esperti rispondono

ore 11,45: i dati di applicazione e di utilizzo del Bonus verde nel 2018 - Dott. Alberto Manzo, Dirigente Ministero Politiche Agricole e Forestali

ore 12,30: visita ai giardini dimostrativi del Centro Mati 1909.



Accademia italiana del giardino

Via Bonellina 68 int. Pistoia

info@accademiadelgiardino.it - 0573 380051



IL BONUS VERDE

a cura di

Fabrizio Giovanni Poggiani

ODCEC Pistoia



IL «BONUS VERDE»

LA NORMA COMMA 12, ARTICOLO 1, LEGGE 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)

Aspetti principali del nuovo "bonus verde"	
Oggetto dell'agevolazione	<p>Interventi agevolati:</p> <ul style="list-style-type: none">• "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. <p>Sono detraibili i costi di progettazione e manutenzione dell'opera.</p>
Soggetti che possono fruire del <i>bonus</i>	Persone fisiche proprietari o detentori con idoneo titolo di un'abitazione
Ammontare della detrazione	Detrazione IRPEF del 36% Spesa massima di 5.000,00 euro 10 rate annuali

IL «BONUS VERDE»

**LA PROROGA
COMMA 68, ARTICOLO 1, LEGGE 145/2018
(LEGGE DI BILANCIO 2019)**

PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE” – Comma 68

È confermata la proroga anche per il 2019 della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore

IL «BONUS VERDE»

LA NORMA COMMA 12, ARTICOLO 1, LEGGE 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)

Tipologia del bonus



Detrazione IRPEF
36% delle spese
documentate
«sostenute» ed
«effettivamente»
rimaste a carico

Ammontare massimo



Il bonus è
riconosciuto su un
ammontare
massimo delle
spese pari a 5.000
euro per unità
immobiliare
abitativa

Ristrutturazione edilizia



Il bonus «non» è
legato, come
quello sui mobili,
alla esecuzione di
lavori di
ristrutturazione
edilizia

IL «BONUS VERDE»

SOGGETTI DESTINATARI DELLA DETRAZIONE

Possiedono l'unità immobiliare
«abitativa» sulla quale sono
eseguiti gli interventi

Detengono l'unità immobiliare
«abitativa» sulla base di un titolo
idoneo

Proprietario
Nudo proprietario
Titolare di altri diritti reali ovvero
uso (art. 1021 c.c.), usufrutto
(art. 981 c.c.), abitazione (art.
1022 c.c.) o diritto di superficie
(art. 952 c.c.)

Possono beneficiare della detrazione
in commento i soggetti che
detengono l'immobile in forza di un
contratto di locazione (art. 1571
c.c.) o di comodato (art. 1803 c.c.)
da parte dell'inquilino e/o del
comodatario

IL «BONUS VERDE»

INTERVENTI AGEVOLATI

Sistemazione a verde di aree

Si tratta, quindi, di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi

Realizzazioni di coperture a verde

Si tratta, quindi, di realizzazione di coperture a verde e giardini pensili

ATTENZIONE

La detrazione spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano effettivamente sostenuto le spese nella misura in cui le stesse siano rimaste a loro carico.

Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di «progettazione» e «manutenzione» connessa all'esecuzione degli interventi elencati.

BONUS VERDE

Il «grande» dubbio

Dalla prima lettura della norma sorgevano alcuni dubbi in merito al perimetro di applicazione dell'agevolazione, giacché, tra l'altro, non era chiaro se anche il **semplice acquisto di piante rientrasse nel concetto di «sistemazione» a verde** oppure se l'introduzione di nuovi vegetali su un giardino già esistente potesse essere agevolata o meno.

BONUS VERDE SOLO PER INTERVENTI «STRAORDINARI»

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per l'anno 2018, la legge di bilancio ha introdotto la detrazione del 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare residenziale, sostenute per interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

Le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili se connesse all'esecuzione degli interventi citati. La norma non specifica in che modo debbano essere eseguiti gli interventi; la relazione tecnica chiarisce che la detrazione riguarda "interventi straordinari di 'sistemazione a verde'con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo". Da tali indicazioni, nonché dall'entità dei costi stimati per i singoli interventi contenuti nella stessa relazione si evince che sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente. Pertanto, anche la collocazione di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Agenzia delle Entrate - Italia Oggi - VideoForum
2018

BONUS VERDE

Nel corso dei Video forum che si sono tenuti il 24 gennaio 2018, l'1 febbraio 2018 ed il 24 maggio 2018 sono stati forniti alcuni chiarimenti in relazione al "bonus verde".

In tali occasioni, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il "bonus verde":

1. spetta per gli interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo. Secondo tale indicazione, sarebbero agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente. Conseguentemente, è possibile fruire dell'agevolazione anche per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali. Non sono agevolabili, invece, le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti;
2. non spetta per i lavori eseguiti in economia
3. spetta per gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale
4. spetta per le spese di progettazione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati, comprese quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell'intervento purché direttamente riconducibili all'intervento stesso

Agenzia delle Entrate - VideoForum 2018

BONUS VERDE

Nello specifico, nel corso del Videoforum del 24.1.2018 è stato chiesto se è possibile beneficiare dell'agevolazione per la sistemazione a verde di terrazzi con collocazione di piante e altri vegetali in vasi non fissi ma mobili.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver anch'essa osservato che la norma non specifica in che modo debbano essere eseguiti gli interventi, ha evidenziato che la Relazione tecnica della legge di bilancio 2018 ammette alla detrazione gli interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo. Secondo tale indicazione, sarebbero agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde *ex novo* o nel radicale rinnovamento dell'esistente.

Conseguentemente, è possibile fruire della detrazione IRPEF anche per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

In aggiunta, anche nel corso di Telefisco 2018 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che non sono agevolabili le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti.

Agenzia delle Entrate
VideoForum 2018 e Telefisco 2018

BONUS VERDE

L'impostazione dopo il chiarimento

Per superare il dubbio interpretativo torna utile considerare quanto precisato nella relazione tecnica della Legge di bilancio 2018, secondo cui il bonus verde si rivolge esclusivamente a «interventi straordinari» di sistemazione a verde, con la conseguenza che l'opera, per essere agevolabile, deve comportare la realizzazione di un intero giardino oppure un rifacimento importante dello stesso, come peraltro confermato e precisato dalle Entrate nell'ambito degli incontri con la stampa specializzata (qui sotto richiamata).

Agenzia delle Entrate - Italia Oggi - VideoForum
2018

BONUS VERDE

LAVORI IN ECONOMIA

Nel corso degli incontri con la stampa specializzata, in particolare Telefisco 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che «non» sono agevolati i lavori in economia, ciò in quanto la detrazione riguarda gli interventi straordinari di «sistemazione a verde» nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non solo il solo acquisto di piante o altro materiale.

Fonte: EUTEKNE

**Scheda di aggiornamento n. 1214.01 - n. 2 - febbraio
2018**

BONUS VERDE

IVA

Gli interventi che beneficiano della detrazione IRPEF di cui ai commi da 12 a 15, dell'art. 1 della

Legge 205/2017 possono configurare ai fini IVA operazioni di diverso tipo quali:

- cessioni di piante ornamentali con messa a dimora delle stesse, per le quali è applicabile l'aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 20 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72
- lavori di giardinaggio "generici", riconducibili a prestazioni di servizi con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria
- interventi di recupero edilizio come nel caso della ristrutturazione edilizia o del risanamento e restauro conservativo, dipendenti da contratti di appalto, per i quali si applica l'aliquota IVA del 10% a condizione che la fornitura delle piante e/o i lavori di realizzazione del "verde" siano accessori all'intervento edilizio nel quale si collocano

Non è richiesta l'indicazione in fattura degli estremi di legge che legittimano la detrazione IRPEF, fermo restando che la descrizione dell'intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

Agenzia delle Entrate, Video Forum del 24 maggio 2018

IL «BONUS VERDE»

TIPOLOGIA DI IMMOBILI «AGEVOLATI»

Esclusivamente unità immobiliari
«ad uso abitativo»

Si tratta, quindi, unità immobiliari a destinazione abitativa ovvero di quelle unità che preso l'Agenzia delle Entrate - Territorio (ex Catasto) risultano classificate nel Gruppo «A», con esclusione della categoria «A/10»

Uffici
GRUPPO A

A/1	Abitazioni di tipo signorile
A/2	Abitazioni di tipo civile
A/3	Abitazioni di tipo economico
A/4	Abitazioni di tipo popolare
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6	Abitazioni di tipo rurale
A/7	Abitazioni in villini
A/8	Abitazioni in ville
A/9	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10	Uffici e studi privati
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

Parti «a comune» degli edifici
condominali

Si tratta, quindi, di parti comuni esterne degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis C.C.

IL «BONUS VERDE»

LIMITE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Parti «a comune» degli edifici condominiali articolo 1117 c.c.

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

- 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
- 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
- 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

IL «BONUS VERDE»

LIMITE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Parti «a comune» degli edifici condominiali
articolo 1117-bis c.c.

Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.

IL «BONUS VERDE»

LIMITE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Detrazione fruibile fino a un ammontare complessivo delle stese «non» superiore a 5.000 euro per unità immobiliare

Il limite di spesa resta fissato in euro 5.000 anche se l'intervento è realizzato su parti a comune (condominio) per unità immobiliare a uso abitativo.

In tal caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile e a condizione che la stessa sia stata versata «effettivamente» al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La spesa deve essere ripartita, per tutti i contribuenti a prescindere dall'età, in 10 quote annuali di pari importo

Quindi, le spese si detraggono a partire dall'anno di sostenimento (2018) e nei nove successivi in quota costante (euro 180 all'anno)

BONUS VERDE E LIMITE DI SPESA

Nel corso dell'incontro con la stampa specializzata (Telefisco 2018), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di spesa su cui calcolare la detrazione spetta per ogni unità immobiliare oggetto di intervento.

Pertanto, nel caso di interventi di «sistemazione a verde» eseguiti sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5.000 euro ciascuno

Fonte: EUTEKNE

**Scheda di aggiornamento n. 1214.01 - n. 2 - febbraio
2018**

IL «BONUS VERDE»

MODALITA' DI PAGAMENTO



Il legislatore ha disposto che per beneficiare della detrazione è necessario che i pagamenti siano eseguiti con strumenti «idonei» a consentire la tracciabilità delle operazioni

Modalità certe

Bonifico, sia bancario che postale
Bancomat
Carte di credito

Modalità incerte

Assegni bancari
Assegni circolari

BONUS VERDE E TRACCIABILITA'

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che relativamente alle modalità di pagamento, in considerazione dell'ampia portata della disposizione di cui all'art. 1, comma 15 della legge di bilancio, secondo cui la detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, **si ritiene che i pagamenti possano essere effettuati a mezzo assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate quali, ad es., carte di credito, bancomat, bonifici**

Agenzia delle Entrate - Italia Oggi - VideoForum
2018

BONUS VERDE E TRACCIABILITA'

26 Giovedì 25 Gennaio 2018

DIRITTO E FISCO

ItaliaOggi

VIDEOFORUM 2018/ Per avere la detrazione l'intervento dev'essere di ampio respiro

Bonus verde, pagamenti elastici *Assegni bancari, postali e circolari per le spese sostenute*

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per l'ottenimento del "bonus verde" i pagamenti delle spese sostenute possono essere effettuati anche con assegni bancari, postali e circolari. Per fruire della detrazione, però, è necessario che la collocazione di piante e altri vegetali faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Questa la lettura dell'Agenzia delle entrate nella risposta fornita nell'ambito del Videoforum 2018 organizzato dal quotidiano. *avente per oggetto*

I chiarimenti sul Bonus verde

<i>Interventi agevolati</i>	La detrazione in commento spetta per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di copertura a verde e giardini pensili purché detti interventi si collochino nell'ambito di una ampia sistemazione a verde degli immobili residenziali e/o delle parti a comune di edifici di edifici condominiali
<i>Modalità di pagamento</i>	Stante l'ampia portata delle disposizioni inserite nella legge di Bilancio 2018, i pagamenti "tracciabili" possono essere eseguiti con assegni bancari, postali e circolari e, oltre ai bonifici, anche con modalità informatizzate come carte di credito e bancomat

mila euro per unità immobiliare e la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota allo stesso imputabile.

Per poter fruire del bonus è necessario eseguire i pagamenti in modalità tracciabile e, sul punto, l'Agenzia delle entrate, stante l'ampia portata delle disposizioni contenute nel comma 15, dell'art. 1 della legge di bilancio in commento, secondo cui la detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano eseguiti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. ammette che i relativi

IL «BONUS VERDE»

MODALITA' DI PAGAMENTO



Dopo il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, in ambito del VideoForum2018 organizzato dal quotidiano ITALIAOGGI è possibile eseguire i relativi pagamenti con numerosi mezzi di pagamento «stante l'ampia portata del comma 15, dell'articolo 1, della Legge di Bilancio 2018) ovvero

Bonifico (bancario o postale)
Bancomat
Carte di credito
Assegni bancari non trasferibili
Assegni postali non trasferibili
Assegni circolari non trasferibili

IL «BONUS VERDE»

ULTERIORI DISPOSIZIONI APPLICABILI



Per effetto di un preciso rinvio alla nuova detrazione risultano applicabili le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) ovvero

- la riduzione della detrazione al 50% per gli immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo dai professionisti o per l'esercizio di attività commerciali
- il cumulo della detrazione ridotta del 50% con le agevolazioni per gli immobili vincolati
- Il trasferimento della detrazione non fruita in capo all'acquirente dell'unità abitativa, se persona fisica, o all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene

IL «BONUS VERDE»

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI IL SOLE 24 ORE - 13 GENNAIO 2018



Quesito

Il bonus giardino spetta anche solo per gli acquisti di piante per giardino o balcone, senza un progetto di sistemazione o simili?

Risposta esperto del quotidiano

Si, la detrazione del 36% delle spese sostenute spetta nell'ambito di una casistica molto ampia, che verrà definita meglio dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate. Ma la legge è chiara: si tratta di qualunque spesa sostenuta per sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Il concetto di «sistemazione a verde» è abbastanza ampio da comprendere anche le piante per il balcone.

IL «BONUS VERDE»

**LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI
IL SOLE 24 ORE - 13 GENNAIO 2018**



Quesito

Il bonus giardino spetta anche per la realizzazione dell'impianto di irrigazione di villetta bi-familiare?

Risposta esperto del quotidiano

Certamente, la definizione della norma è molto ampia e comprende questa opera.

IL «BONUS VERDE»

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI IL SOLE 24 ORE - 13 GENNAIO 2018



Quesito

Qual è la definizione di giardino per il bonus verde?
Un terreno adiacente può essere considerato giardino?

Risposta esperto del quotidiano

La legge parla di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi.
Occorre, quindi, che il terreno adiacente possa essere considerato pertinenza.

IL «BONUS VERDE»

AGENZIA DELLE ENTRATE VIDEOFORUM DEL 1° FEBBRAIO 2018

È possibile usufruire del cosiddetto "bonus verde", relativamente alle spese sostenute per la manutenzione annuale di giardini preesistenti, ancorché per il solo anno 2018?

L'articolo 1, comma 14 della legge di Bilancio 2018 prevede che le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili solo se connesse agli interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti, di cui ai commi 12 e 13 del medesimo articolo 1. Pertanto, le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti non possono essere ammesse alla detrazione.

IL «BONUS VERDE»

AGENZIA DELLE ENTRATE VIDEOFORUM DEL 1° FEBBRAIO 2018

Nel caso del "bonus verde", se vengono effettuati interventi di sistemazione dell'area verde condominiale e il contribuente effettua anche un intervento di sistemazione dell'impianto di irrigazione del proprio balcone o terrazzo di proprietà esclusiva, il limite massimo di spesa agevolabile - sommando la quota di sua competenza di spesa condominiale e quella effettuata direttamente - è di 5 o di 10mila euro?

Per l'anno 2018 la legge di bilancio ha introdotto la detrazione del 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5mila euro per unità immobiliare residenziale, sostenute per interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti. Trattandosi di interventi spettanti per unità immobiliare si ritiene che il limite di spesa su cui calcolare la detrazione spetti per ogni unità immobiliare oggetto di intervento. Pertanto, nel caso di interventi di "sistemazione a verde" eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5mila euro ciascuno.

IL «BONUS VERDE»

AGENZIA DELLE ENTRATE VIDEOFORUM DEL 1° FEBBRAIO 2018

Nel caso del "bonus verde", se vengono effettuati interventi di sistemazione dell'area verde condominiale e il contribuente effettua anche un intervento di sistemazione dell'impianto di irrigazione del proprio balcone o terrazzo di proprietà esclusiva, il limite massimo di spesa agevolabile - sommando la quota di sua competenza di spesa condominiale e quella effettuata direttamente - è di 5 o di 10mila euro?

Per l'anno 2018 la legge di bilancio ha introdotto la detrazione del 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5mila euro per unità immobiliare residenziale, sostenute per interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti. Trattandosi di interventi spettanti per unità immobiliare si ritiene che il limite di spesa su cui calcolare la detrazione spetti per ogni unità immobiliare oggetto di intervento. Pertanto, nel caso di interventi di "sistemazione a verde" eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5mila euro ciascuno.

IL «BONUS VERDE»

AGENZIA DELLE ENTRATE VIDEOFORUM DEL 1° FEBBRAIO 2018

Gli interventi, per essere agevolabili con il "bonus verde", devono essere eseguiti da ditte a cui il lavoro è appaltato o il contribuente può eseguire il lavoro anche in economia?

Il "bonus verde", consistente in una detrazione dall'imposta lorda del 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5mila euro per unità immobiliare residenziale, riguarda interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde, giardini pensili nonché le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi citati. La relazione tecnica chiarisce che la detrazione riguarda «interventi straordinari di "sistemazione a verde" ... con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo». Da tale indicazione si evince che è agevolabile l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. Non risultano pertanto agevolabili i lavori in economia.

IL «BONUS VERDE»

AGENZIA DELLE ENTRATE VIDEOFORUM DEL 24 MAGGIO 2018

Si chiede se l'agevolazione spetti nel caso in cui l'acquisto di alberi, piante, arbusti, cespugli o specie vegetali in genere, finalizzato all'intervento straordinario di «sistemazione a verde» venga effettuato con acquisto distinto e separato presso un soggetto fornitore diverso rispetto al soggetto che esegue la prestazione di «sistemazione a verde».

L'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), ha previsto, per l'anno di imposta 2018, la possibilità di detrarre dall'imposta lorda, calcolata ai fini Irpef, un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili se connesse all'esecuzione degli interventi citati (comma 14, articolo 1, legge di bilancio 2018). Sono, dunque, agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione a verde dell'intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell'area a verde o nel radicale rinnovamento dell'esistente e, pertanto, per fruire dell'agevolazione è necessario che l'intervento comprenda nel suo complesso anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. Non sono, pertanto, agevolabili i lavori eseguiti in economia. Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli e specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, fermo restando che l'agevolazione spetta a condizione, come detto, che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

IL «BONUS VERDE»

AGENZIA DELLE ENTRATE VIDEOFORUM DEL 24 MAGGIO 2018

Si chiede se possono intendersi inclusi tra gli interventi straordinari di «sistemazione a verde» gli interventi di manutenzione straordinaria degli alberi e piante ad alto fusto (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la potatura, l'abbattimento, la piantagione), gli interventi di cura degli alberi monumentali inseriti nel catasto nazionale e la realizzazione di fioriere e allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi.

La norma agevolativa in esame è stata voluta dal legislatore al fine di migliorare la qualità ambientale soprattutto delle aree urbane costruite attraverso interventi finalizzati alla implementazione del verde sia pubblico che privato. In tale prospettiva, possono essere ricondotti nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale salvaguardati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", la cui conservazione è strettamente collegata alla tutela del territorio e dell'ecosistema. Restano, invece, escluse dalla detrazione le spese di conservazione del verde esistente o relative alla manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, non connesse ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati.

Per quel che attiene invece alla realizzazione di fioriere e allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi si ritiene che le stesse siano agevolabili se allestite in maniera permanente e sempreché si riferiscano ad un intervento innovativo.

IL «BONUS VERDE»

AGENZIA DELLE ENTRATE VIDEOFORUM DEL 24 MAGGIO 2018

Si chiede se vanno ricomprese tra le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi anche le spese sostenute per la realizzazione del progetto ed, in particolare, riferite a indagini e stime approfondite relativamente al sito oggetto della progettazione come ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo valutazioni microclimatiche e ambientali, analisi del terreno, indagini fitoiatriche e fitostatiche sulla vegetazione eventualmente presente, rese da tecnici, specialisti eccetera.

La norma agevolativa ammette alla detrazione anche le spese di progettazione connesse all'esecuzione degli interventi citati (comma 14, articolo 1, legge di Bilancio 2018) tra le quali si ritiene possano essere ricomprese anche quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell'intervento purché direttamente riconducibili all'intervento stesso.

IL «BONUS VERDE»

AGENZIA DELLE ENTRATE VIDEOFORUM DEL 24 MAGGIO 2018

Si chiede se nel documento (fattura) attestante la spesa sostenuta per gli interventi ammessi all'agevolazione debba essere indicata una specifica dicitura per poter ricondurre l'intervento alla disposizione normativa dettata dai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018.

Al fine di poter fruire della detrazione, nel documento di spesa non dovranno necessariamente essere indicati i riferimenti normativi fermo restando che la descrizione dell'intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

IL «BONUS VERDE»

AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA A ISTANZA DI INTERPELLO N. 62/2019



L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello, affronta il tema delle agevolazioni per la ristrutturazione, nonché “bonus mobili” e “bonus verde”, in riferimento a un articolato intervento di recupero di un complesso immobiliare con cambio di destinazione.

Risposta

Per quanto riguarda il “bonus verde”, l'Agenzia precisa che il limite di 5.000 euro deve essere riferito al numero delle unità immobiliari a uso abitativo che risultano accatastate nel complesso immobiliare nell'anno di sostenimento della spesa.

Infine, viene chiarito che sono escluse dall'agevolazione le spese di conservazione del verde o quelle relative alla manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, non connesse a un intervento innovativo o modificativo.